

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL 13.3.2008

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Zevio e le Scuole dell'infanzia paritarie di Zevio capoluogo, Santa Maria e Perzacco

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'attività svolta dalle Scuole dell'Infanzia paritarie presenti sul territorio di Zevio risponde pienamente all'esigenza di garantire a tutti i bambini dai tre ai sei anni il diritto all'accesso all'istruzione pre-scolastica, secondo gli orientamenti previsti dalle leggi vigenti e che da anni il Comune di Zevio sostiene l'operato delle Scuole dell'Infanzia paritarie mediante convenzioni in quanto tale servizio è essenziale per la comunità;

ATTESO che la convenzione 2007 con le Scuole dell'Infanzia paritarie "Angelo e Giuseppina Meneghini" di Zevio, "Maddalena Strambini" di Santa Maria, "Paolo VI" di Perzacco, è stata prorogata fino al 30 giugno 2008 con provvedimento di Giunta Comunale n.225 del 27.11.2007 esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che al punto n. 2 del provvedimento di proroga si specificava che "i sei mesi massimi di proroga sono intesi come tutela alle scuole per garantire una serena gestione economica e che comunque subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2008 gli uffici preposti provvederanno ad istruire la pratica delle nuove convenzioni";

DATO ATTO che si ritiene opportuno stipulare una nuova convenzione, il cui schema elaborato sulla scorta della convenzione passata si compone di n. 18 articoli, decorrente dal 1.1.2008 con scadenza 31.12.2009 con possibilità di proroga di n. 1 (uno) ulteriore anno;

CONSIDERATO che l'entità del contributo è composta da una quota fissa per ciascuna scuola (quantificata sulla base di indicatori medi dei costi di sezione rapportati alla tipologia di scuola grande o piccola, e sulla base dei dati contributivi storici dell'Ente, al fine di favorire le scuole con minori sezioni), da una quota fissa per ogni bambino iscritto in ciascuna singola scuola dell'infanzia al 31 dicembre di ogni anno, oltre ad altri contributi per eventuali servizi aggiuntivi erogati (trasporto, assistenza handicap);

DATO ATTO che si ritiene opportuno che a decorrere dal secondo anno di convenzione detto contributo venga proporzionalmente ridotto a ciascuna scuola in base al numero dei bambini non residenti nel Comune di Zevio frequentanti la scuola stessa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (es. n. 09 bambini non residenti su totale di 84 = riduzione percentuale del 10,7);

ATTESO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27.3.2008, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2009-2010 e che la Giunta Comunale con provvedimento n. 70 in data 1.4.2008, nelle more dell'approvazione del PEG 2008, ha assegnato provvisoriamente le risorse finanziarie 2008;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente richiamate quanto segue:

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione biennale con possibilità di proroga di anni 1 (uno), tra il Comune di Zevio e le Scuole dell'Infanzia paritarie "Angelo e Giuseppina Meneghini" di Zevio, "Maddalena Strambini" di Santa Maria e "Paolo VI" di Perzacco, che si compone di n. 18 articoli e che si allega al presente provvedimento di cui forma parte integrante dando atto che lo stesso ha decorrenza dal 1.1.2008.
2. DI DARE ATTO che a decorrere dal secondo anno di convenzione il contributo relativo alla sola attività di scuola dell'Infanzia verrà proporzionalmente ridotto a ciascuna scuola in base al numero dei bambini non residenti nel Comune di Zevio frequentanti la scuola stessa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (es. n. 09 bambini non residenti su totale di 84 = riduzione percentuale del 10,7).
3. DI STABILIRE che il Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà alla stipula della convenzione una volta che il presente provvedimento sia divenuto esecutivo ai sensi di legge, dando atto che le spese derivanti dalla registrazione dell'atto sono a carico delle Scuole dell'Infanzia.
4. DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla presente convenzione per l'anno 2008 è pari a complessivi € 324.000,00 tenuto conto che alla Scuola dell'Infanzia di Zevio spetta il contributo per il servizio di scuola dell'infanzia, trasporto e insegnante di sostegno (quest'ultimo nella misura del 50% del contributo massimo previsto) ed alle Scuole dell'Infanzia di Santa Maria e Perzacco spetta il contributo per il solo servizio di scuola dell'infanzia.
5. DI DARE ATTO che conseguentemente nello specifico, oggetto di contributo alle scuole dell'infanzia sono per l'anno 2008:
 - Attività di scuola dell'infanzia :
 - € 167.500,00 per la Scuola dell'Infanzia "A. e G. Meneghini" di Zevio
 - € 87.500,00 per la Scuola dell'Infanzia "M. Strambini" di Santa Maria
 - € 54.000,00 per la Scuola dell'Infanzia "Paolo VI" di Perzacco
 - Servizio di trasporto scolastico:
 - € 12.000,00 per la Scuola dell'Infanzia "A. e G. Meneghini" di Zevio
 - Insegnante di sostegno in presenza di handicap :
 - € 3.000,00 per la Scuola dell'Infanzia "A. e G. Meneghini" di Zevio
(corrispondente al 50% dell'importo previsto in convenzione)
5. DI DARE ATTO che nell'ambito della liquidazione relativa al presente esercizio, si terrà conto del contributo già erogato a seguito della proroga della convenzione 2007 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 27/11/2007 esecutiva ai sensi di legge.
6. DI DARE ATTO che la spesa per l'esercizio 2008 è prevista all'apposito cap. di Peg. 1240 "Contributi alle scuole materne" e che all'impegno e liquidazione della stessa provvederà il Funzionario Dirigente dell'U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia con proprio provvedimento, tenuto conto che:
 - l'emissione del mandato di pagamento della prima rata (prevista entro il mese di maggio) è subordinata al versamento da parte delle singole scuole dell'ammontare

delle spese contrattuali a loro carico; lo stesso avverrà per gli anni 2009 e 2010 (in caso di proroga)

- l'acconto già versato alle scuole per l'anno 2008 a seguito di proroga, verrà detratto dalla seconda rata (prevista dopo il 30 giugno e comunque entro il mese di luglio).
7. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell'U.O. provvederà all'assunzione della spesa a carico dell'esercizio 2008 in conformità al disposto dell'art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge 155/1989, e della spesa a carico dell'esercizio 2009 ed eventualmente 2010, in conformità dell'art. 183 comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000.
 8. DI DARE ATTO che eventuali aumenti di contribuzione derivanti dal numero dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia nel secondo anno di convenzione ed eventuale anno di proroga saranno liquidati solo nel caso di disponibilità nel bilancio corrente o a seguito di opportuna variazione dello stesso .
 9. DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmessa all'Ufficio Scuola, Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti di propria competenza.
 10. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 11. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Comune di Zevio

CONSIDERATO CHE

- La Famiglia prima e principale responsabile dell'educazione dei propri figli, ha diritto alla necessaria collaborazione per espletare tale funzione educativa;
- Le Scuole dell'Infanzia hanno origine popolare e svolgono una funzione educativa e sociale secondo gli indirizzi formativi determinati dai singoli Statuti elaborati secondo gli orientamenti della F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne);
- Le Scuole dell'Infanzia operano nel contesto di una tradizione pluriennale e svolgono un pubblico servizio senza fini di lucro e tale servizio, a tutti gli effetti, è paritario rispetto ad analoghe strutture statali e comunali (sentenza del Consiglio di Stato n. 731 del 13.10.1984) ed è essenziale per il Comune di Zevio;
- Riconosciuta l'autonomia didattica ed educativa delle Scuole dell'Infanzia Autonome la cui funzionalità è garantita dall'autorizzazione ottenuta con il riconoscimento di Scuola Materna paritaria ai sensi della Legge n. 62 del 10/3/2000;
- In ogni Scuola dell'Infanzia Autonoma devono essere rispettati gli "Orientamenti per l'attività educativa" di cui al D.M. 3 giugno 1991 e successive modificazioni;
- Tenuti presenti il principio enunciato dall'art. 33, comma quarto, della Costituzione Italiana, la sentenza del Consiglio di Stato sopra citata, la risoluzione del Parlamento Europeo del 14.03.1984 e le leggi regionali n. 23 del 03.04.1980, n. 31 del 02.04.1985 e n. 26 del 10.07.1986 come modificati dalla legge n. 23 del 30 marzo 1990, n. 11 del 13.4.2001 art. 138 bis e la Legge 62/2000 sulla parità scolastica;

STIPULA

con le Scuole Paritarie dell'Infanzia "A. e G. Meneghini" di Zevio capoluogo, "M. Strambini" di Santa Maria e "Paolo VI" di Perzacco, rappresentati dai rispettivi Presidenti, la presente convenzione biennale con possibilità di proroga di anni uno :

Art. 1

Ente Gestore

Le Scuole Paritarie dell'Infanzia sono amministrate da Comitati di Gestione costituiti ed eletti secondo la normativa degli statuti delle rispettive Associazioni di Genitori.

L'Amministrazione Comunale all'interno del Comitato di Gestione è rappresentata da un proprio Consigliere delegato dal Sindaco con diritto di partecipazione e di voto a tutte le riunioni dei Comitati di Gestione e con il compito di seguire l'attività finanziaria e gestionale.

Nell'ipotesi di gestione straordinaria durante la quale non sono presenti gli organi amministrativi del Comune, la funzione del Consigliere indicata al comma 2 del presente articolo viene espletata dal Dirigente del Settore Scuola.

Art. 2

Iscrizioni alle Scuole

Le Scuole accolgono indistintamente tutti i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso.

Inoltre possono essere accolti anche coloro che compiono tre anni entro i termini previsti dalla legge, fatta salva la disponibilità di posti e le modifiche di legge al sistema scolastico integrato.

Le Scuole convenzionate accolgono tutti i portatori di handicap. Il personale di assistenza dovrà essere garantito dall'Unità Socio Sanitaria Locale.

Art. 3 ***Sede delle Scuole***

Per l'attività didattica e ricreativa delle Scuole dell'Infanzia gli enti gestori utilizzano i fabbricati con annessi spazi e pertinenze di proprietà delle rispettive parrocchie.

Art. 4 ***Manutenzione ed attrezzatura delle Scuole***

E' compito degli enti gestori provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili di cui all'articolo precedente, al riscaldamento, all'illuminazione, alla dotazione ed alla manutenzione dei mobili, alle attrezzature igieniche, al materiale didattico occorrente per le attività educative, nonché alla provvista di ogni altra cosa necessaria al funzionamento delle Scuole.

Le strutture, le attrezzature ed i locali delle Scuole dell'Infanzia devono essere idonei e funzionali alle esigenze didattico-formative previste dall'autorizzazione e dalla vigilanza dell'autorità scolastica competente.

Art. 5 ***Calendario scolastico***

Le Scuole dell'Infanzia, in conformità a quanto stabilito dall'Autorità scolastica competente, sono tenute all'osservanza del calendario scolastico stabilito da detta Autorità e di quello previsto dal Contratto di Lavoro Nazionale F.I.S.M.

Art. 6 ***Personale della Scuola***

Il personale insegnante e quello ausiliario, laico e/o religioso, è assunto ad ogni effetto dall'Ente Gestore secondo le qualifiche necessarie e nel rispetto delle norme, del trattamento economico e delle direttive previste dal Contratto Collettivo F.I.S.M. e dalle norme di legge vigenti che regolano la materia.

Il personale educativo e docente deve essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente. I rapporti con il personale religioso sono regolati da apposite convenzioni tra Scuola dell'Infanzia ed Istituti di appartenenza di detto personale.

Art. 7 ***Assicurazione degli alunni contro l'infortunio***

L'Amministrazione delle Scuole dovrà procedere all'assicurazione degli alunni contro gli infortuni possibili durante la permanenza dell'alunno nella scuola e durante il trasporto degli stessi, comprese le operazioni di salita e discesa dallo scuolabus nonché durante lo svolgimento di tutte le iniziative organizzate dalle Scuole, anche al di fuori delle proprie strutture.

Art. 8
Tabella Dietetica

La somministrazione della refezione sarà effettuata secondo una tabella dietetica di massima, approvata dal responsabile del Settore Igiene dell'U.L.S.S.

Copia di detta tabella deve essere trasmessa all'Amministrazione Comunale all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 9
Organico delle Scuole dell'Infanzia

Al fine di corrispondere un servizio importante e di qualità, l'organico della Scuola dell'Infanzia dovrà avere i seguenti parametri minimi del rapporto alunni/dipendenti al fine di favorire una attività educativo/didattica adeguata, sia di sezione che di intersezione:

ZEVIO:

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| A) | Personale Docente: | A tempo pieno uno ogni sezione |
| | Personale Docente: | A part-time uno ogni 2 sezioni |
| B) | Personale ausiliario: | A part-time n. 2 per cucina e n. 2 pulizie |
| | Personale ausiliario: | A part-time n. 1 impiegata |

La sezione non può essere costituita da meno di 20 alunni.

S. MARIA:

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| A) | Personale Docente: | A tempo pieno uno ogni sezione |
| | Personale Docente | A part-time uno ogni 2 sezioni |
| B) | Personale ausiliario: | A part-time n.1 per cucina e n. 2 pulizie |

La sezione non può essere costituita da meno di 20 alunni.

PERZACCO:

- | | | |
|----|----------------------|--------------------------------|
| A) | Personale Docente: | A tempo pieno uno ogni sezione |
| | Personale Docente | A part-time uno ogni 2 sezioni |
| B) | Personale ausiliario | A tempo pieno n. 1 ausiliario |

La sezione non potrà essere costituita da meno di 18 alunni.

Art. 10
Contributo annuo del Comune per la gestione dell'attività di Scuola dell'Infanzia

L'Amministrazione Comunale, a titolo di concorso spese della gestione delle Scuole dell'Infanzia paritarie al fine di rendere meno gravoso l'onere per le famiglie, eroga per ciascun anno della convenzione un contributo per la gestione dell'attività di scuola dell'infanzia costituito da una quota fissa quantificata sulla base di indicatori medi dei costi di sezione (rapportati alla tipologia di scuola grande o piccola) al fine di favorire le scuole con minori sezioni e sulla base dei dati contributivi storici dell'Ente, e da una quota fissa per ciascun bambino iscritto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'anno di convenzione.

A decorrere dal secondo anno di convenzione detto contributo verrà proporzionalmente ridotto a ciascuna scuola in base al numero dei bambini non residenti nel Comune di Zevio frequentanti la scuola stessa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (es. n. 09 bambini non residenti su totale di 84 = riduzione percentuale del 10,7).

La quota fissa anno 2008 per ogni scuola è la seguente:

Scuola dell'Infanzia A. e G. Meneghini di Zevio	€ 87.500,00
Scuola dell'Infanzia M. Strambini di S. Maria	€ 45.000,00
Scuola dell'Infanzia Paolo VI di Perzacco	€ 30.000,00

La quota fissa 2008 per ciascun bambino iscritto alla data del 31.12.2007, al fine di contribuire alle spese che ogni famiglia sostiene, è pari ad €500,000 e pertanto il contributo totale per iscritti è il seguente :

Scuola dell'Infanzia A. e G. Meneghini di Zevio	€ 80.000,00
Scuola dell'Infanzia M. Strambini di S. Maria	€ 42.500,00
Scuola dell'Infanzia Paolo VI di Perzacco	€ 24.000,00

Il contributo di cui al presente articolo verrà incrementato nella misura del 1,5% annuo per ogni anno di convenzione .

Qualora, per circostanze imprevedibili e che gli Amministratori non potevano prevedere con l'impiego della diligenza e della perizia media, si verifichi un aumento o una diminuzione dei costi di gestione superiore a 1/10 rispetto al contributo, l'Amministrazione Comunale si riserva di integrare lo stesso alle singole scuole, nei limiti della differenza che ecceda il decimo e sempre nei limiti dell'esclusiva disponibilità dello stanziamento del capitolo denominato "Contributi a scuole materne gestite da privati o ordini religiosi". In ogni caso, tutto ciò dopo che le Scuole dell'Infanzia abbiano provveduto ad un riequilibrio delle rette.

Qualora eventuali disposizioni di Legge a livello statale o regionale modificchino l'attuale sistema di finanziamento delle scuole dell'infanzia autonome, quanto contemplato nel presente articolo potrà essere oggetto di revisione, fermo restando i criteri minimi di organico previsti nell'art. 9 della presente convenzione.

Art. 11

Contributo annuo per il trasporto

L'Amministrazione Comunale, a titolo di concorso delle spese di trasporto sostenute dalle scuole, contribuisce a coprire la differenza tra le spese complessive di trasporto e accompagnamento e la somma delle entrate per i contributi regionali e per le rette per il trasporto che la scuola introita.

Pertanto annualmente alla Scuola dell'Infanzia di Zevio viene erogato un contributo di €12.000,00= a copertura di dette spese.

Qualora, per circostanze imprevedibili e che gli Amministratori non potevano prevedere con l'impiego della diligenza e della perizia media, si verifichi un aumento o una diminuzione dei costi di gestione del servizio di trasporto superiore a 1/10 rispetto al contributo, l'Amministrazione Comunale si riserva di integrare lo stesso alle singole scuole, nei limiti della differenza che ecceda il decimo e sempre nei limiti dell'esclusiva disponibilità dello stanziamento del capitolo denominato "Contributi a scuole materne gestite da privati o ordini religiosi". In ogni caso, tutto ciò dopo che le Scuole dell'Infanzia abbiano provveduto ad un adeguato aumento delle rette.

Il contributo di cui al presente articolo verrà incrementato nella misura del 1,5% annuo per ogni anno di convenzione.

Art. 12
Contributo annuo per l'insegnante di sostegno

Nel caso di inserimento di bambini portatori di handicap, per i quali sia prodotta apposita certificazione da parte dell'U.L.S.S. ed il cui inserimento comporti l'assunzione di personale educativo finalizzato esclusivamente a provvedere alle attività del bambino portatore di handicap ed aggiuntivo al personale educativo ordinario di cui all'art. 9, verrà erogato annualmente presentazione di copia del contratto di assunzione, un contributo pari a € **6.000,00** per ogni operatore educativo assunto a tale scopo; detto importo di €6.000,00 è pari al 50% circa del costo di un insegnante assunto part-time per n. 20 ore settimanali. Qualora la scuola facesse richiesta per un insegnante di sostegno con numero inferiore di ore, il contributo verrà di conseguenza proporzionato. Il contributo di cui al presente articolo verrà incrementato nella misura del 1,5% annuo per ogni anno di convenzione.

Art. 13
Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo avverrà con la seguente modalità :

- una prima rata pari al 48 % del contributo previsto in bilancio, dopo l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento e comunque entro il mese di maggio;
- la seconda rata, pari al 48 % del contributo previsto in bilancio, detratti i dodicesimi già liquidati fino all'approvazione della presente convenzione a seguito di proroga della precedente ,dopo il 30 giugno e comunque entro il mese di luglio;
- il saldo, pari al rimanente 4%, entro il 15 dicembre a condizione che venga prodotta copia di comunicazione scritta inviata dalla scuola a tutte le famiglie con chiara indicazione dell'entità del sostegno economico annualmente garantito dal Comune .

Eventuali bolli e imposte dovute per legge rimangono a carico delle scuole.

Art. 14
Documentazione

Le Scuole dell'Infanzia si impegnano a fornire annualmente i seguenti documenti:

- a) il Modello UNICO e relativi bilanci entro le scadenze previste per la presentazione delle dichiarazioni dovute per legge;
- b) l'elenco dei bambini iscritti, a richiesta del Comune, divisi per sezioni, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, su supporto informatico o su supporto cartaceo .

Art. 15
Contributi straordinari

A seguito di istanze motivate presentate dal Presidente a nome del Comitato di Gestione della Scuola dell'Infanzia, l'Amministrazione, una volta valutata la necessità straordinaria della richiesta, potrà erogare alla singola Scuola un contributo straordinario.

Art. 16
Contributo delle famiglie

Il contributo a carico delle famiglie è fissato dai Comitati di Gestione in collaborazione con il rappresentante comunale.

I comitati stessi si impegnano ad applicare d'ufficio e anche su segnalazione dell'Amministrazione Comunale a cura del Sindaco, riduzioni o esenzioni in presenza di comprovate e disagiate situazioni economiche o, in caso di più fratelli frequentanti le scuole, qualora la situazione economica consigli una riduzione.

Le riduzioni o le esenzioni sopra indicate saranno a carico della Scuola dell'Infanzia entro il limite del 3% (riferito all'esenzione totale) dei bambini iscritti.

Le Scuole sono tenute inoltre a garantire una esenzione totale complessiva a favore di bambini provenienti dall'Associazione Betania da anni presente sul territorio. Tale esenzione è da intendersi unica (un solo bambino per le tre scuole).

Art. 17 ***Commissione paritetica***

Allo scopo di stabilire un proficuo rapporto tra le Scuole dell'Infanzia e l'Amministrazione Comunale, di verificare gli adempimenti previsti dalla presente convenzione viene costituita un'apposita commissione di verifica e di coordinamento della quale fanno parte:

- il Sindaco, quale Presidente, o un suo delegato;
- i tre Presidenti delle Scuole dell'Infanzia;
- l'Assessore Comunale alle Finanze e l'Assessore Comunale alla P.I. o loro delegati

Il Capo Settore Economico finanziario del Comune effettuerà quelle verifiche di cui agli artt. 10 - 11 - 12 – 13 – 14 della stessa convenzione.

La Commissione si riunisce presso la Sede Comunale almeno due volte l'anno nei mesi di maggio e novembre su convocazione del presidente.

Può essere convocata su richiesta di almeno due dei suoi componenti o dal Presidente stesso . La Commissione può effettuare, in qualsiasi momento, visite presso le Scuole dell'Infanzia convenzionate al fine di accertare il puntuale rispetto delle clausole contenute nella presente convenzione.

Art. 18 ***Durata***

La presente convenzione è biennale e decorre dal 1.1.2008 con scadenza 31.12.2009.

Senza necessità di provvedimento espresso può essere prorogata di un anno alle stesse condizioni previo accordo tra le parti che dovrà intervenire entro il 31.10.2009.

Alla scadenza comunque e fino all'approvazione di nuova convenzione, in caso di proroga adottata con provvedimento espresso, verrà erogato un contributo mensile pari a un dodicesimo del contributo dell'anno precedente.